

Comune di Vanzone Con San Carlo

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

**I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI -
ALIQUOTA ZERO - ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SONZOGNI CLAUDIO - Sindaco	Sì
2. ALLEGRA VALTER - Vice Sindaco	Sì
3. OBEROFFER ANDREA - Consigliere	Sì
4. FELISATI MASSIMO - Consigliere	Sì
5. BETTINESCHI PAOLO - Consigliere	Sì
6. OBEROFFER DAMIANO - Consigliere	Sì
7. ROLANDO ROBERTO - Consigliere	Sì
8. DE GAUDENZI SANDRA - Consigliere	Sì
9. DELSINDACO GERMANO - Consigliere	No
10. PIFFERO GLORIA - Consigliere	Sì
11. VEDANA LORETTA - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BONI PIETRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SONZOGNI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
- natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-2014

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la **deliberazione di consiglio comunale n.15 del 18/07/2014** con la quale è stato approvato il

Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data nei termini di Legge, applicato per l'annualità 2014 ;

VISTA la **deliberazione di consiglio comunale n.4 del 31/03/2017** con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2017, pubblicata sul portale del federalismo nei termini di Legge;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma

669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo

intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

VISTA la Legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)-comma 677.

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015)**, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

VISTA la Legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale-Legge 28 dicembre 2015 n.208, G.U. n.302 del 30.12.2015, in particolare

-art.13 lett. b)

il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

RITENUTO di non determinare al momento le detrazioni TASI ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 procedendo all'azzeramento dell'aliquota TASI anche per le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.

212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Ricordato che la Legge di stabilità 2018 prevede il blocco del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 che qui di seguito sottoscrive:

F.TO RAG.FULVIO POLIDORI

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano da n.9 (nove) presenti e votanti :

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che la Legge di stabilità 2016 (Legge n.2018/2015) ha abolito la TASI sull'abitazione principale ad eccezione delle abitazioni principali nelle categorie A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze
- 3) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018:

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille

(Abitazioni Principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille)

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille

- a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili;
- b) di non determinare al momento le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) rinviandone la definizione ad una futura eventuale applicazione del tributo nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.15 del 18/07/2014;

6) Di non individuare i servizi indivisibili, con i relativi costi poiché alla loro copertura la TASI non è chiamata, anche in quota parte, per l'anno corrente poiché azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147:

7) di dare atto l'azzeramento delle aliquote decorre dal 1 gennaio 2018;

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI sono contenuti nel Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.15 del 18/07/2014 entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

9) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre

1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

10)di dichiarare il presente provvedimento con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 , comma 4 del D.lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : SONZOGNI CLAUDIO

Il Segretario Comunale
F.to : BONI PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/03/2018.

Vanzone Con San Carlo, lì 21/03/2018

Il Segretario Comunale
F.to BONI PIETRO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
BONI PIETRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-mar-2018

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Vanzone Con San Carlo, lì 21/03/2018

Il Segretario Comunale
F.TO BONI PIETRO